



PROPOSTE DI EMENDAMENTO

AC 5521

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N.314,
RECANTE PROROGA DI TERMINI**

Roma, 31 gennaio 2005

Dopo l'art. 1 aggiungere il seguente

Art. 1 – bis (modifiche all'art.1 legge 30 dicembre 2004, n.311)

Il comma 26 è così integrato:

Gli enti che hanno rispettato le regola per il patto di stabilità interno per l'anno 2004, possono altresì eccedere i suddetti limiti per le spese, al netto di quelle di personale già individuate al comma 24, lett.a), derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate dagli anni 2004 e successivi nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari;

possono altresì eccedere per le spese d'investimento nei limiti dei finanziamenti provenienti dalle pubbliche amministrazioni individuate in applicazione dei commi da 5 a 7;

gli enti possono infine eccedere dai limiti suddetti per i pagamenti degli investimenti comunque finanziati entro il 31.12.04.

L'emendamento mira a ridurre l'impatto, sul calcolo del complesso delle spese, del decentramento di funzioni alle Province, processo che ha determinato un aumento delle spese finanziato con risorse provenienti da Stato e Regioni, seppur in maniera disomogenea nel corso del triennio di riferimento (2001-2003): in questo senso anche l'anno 2004 (ma anche il 2005 presenta tali caratteristiche) ha fatto registrare in alcune realtà processi di decentramento massicci che rischiano, se non presi in debita considerazione, di far uscire automaticamente le Province fuori dal patto per l'anno in corso. Ciò vale anche per le attività di investimento e infrastrutturazione dei territori che, come è noto, si svolgono su programmazioni pluriennali e sono già dotati di adeguate risorse finanziarie.

Va altresì rappresentato il fatto che il 2005 rappresenta l'"anno base" anche per la costruzione dei bilanci per gli anni 2006 e 2007 che, come è noto, dovrà seguire la regola dell'incremento del 2%.

Al comma 25 eliminare le parole "limitatamente all'anno 2005"

Va eliminata la limitazione di tale esclusione solo per l'anno 2005 poiché, trattandosi di spese in conto capitale, molto spesso gli interventi vengono "spalmati" su più anni successivi. A questo proposito vale quanto detto sopra circa l'importanza di costruire con la metodologia più appropriata l'"anno base", cioè il 2005.

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

comma 25 bis - Il rispetto del patto di stabilità per l'anno 2005 si intende conseguito mediante il raggiungimento dell'obiettivo prefissato per la gestione di competenza ovvero per quella di cassa.

La possibilità di restare "virtuosi" attraverso il raggiungimento di almeno uno dei due obiettivi consente di neutralizzare le conseguenze, del tutto casuali, di trasferimenti o politiche di investimento anomale verificatesi nel corso dell'anno 2004 o intervenienti nel 2005.

Il comma 27 è modificato nel seguente modo:

Sostituire le parole "31 dicembre 2006" con "31 dicembre 2008"

Sostituire le parole "31 gennaio 2005" con "30 aprile 2005"

La tempistica relativa all'accesso a questo nuovo fondo istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti appare del tutto incongrua, nonché poco chiare appaiono le indicazioni fornite agli enti locali. Appare quindi opportuno fornire loro tempi più lunghi, anche in ordine alla restituzione delle anticipazioni.

Sopprimere i commi 44 e 45

in subordine

al comma 44, lett.a) sostituire le parole "25 per cento" con le parole "20 per cento" e conseguentemente eliminare al comma 45 la lett.a)

La riduzione del livello di indebitamento da 25 a 12%, oltre ad essere una misura inaccettabile per le Province che, più di altri enti locali, sono prioritariamente impegnate nelle politiche di infrastrutturazione, si rivela profondamente iniqua soprattutto per quegli enti che già ad oggi hanno un livello di indebitamento di poco superiore al 12% ma che invece hanno previsto per gli anni successivi politiche di investimento.

Nello specifico occorre segnalare che, come da indagine condotta dall'UPI, le Province che utilizzano attualmente l'intero margine di indebitamento sono assai poche, mentre moltissime sono quelle che già attualmente si trovano attorno al 13% circa e che invece si trovano penalizzate per gli investimenti (già programmati) per il prossimo futuro, a differenza di quelle che, alla data in vigore della legge, superano il limite del 12% e che dunque hanno margini temporali più ampi per rientrare nell'ambito di quanto previsto dalla norma in vigore.

Al comma 275, dopo le parole "dei comuni" inserire le parole "e delle Province"

L'emendamento mira a sanare un evidente refuso che lascia fuori le Province da specifiche esenzioni di imposta.